



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 del 24/10/2024

Oggetto: CONTROVERSIA RIGUARDANTE SERVITU' DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE NELLA ZONA TRA VIALE DELLE RIMEMBRANZE E IL COMPARTO URBANISTICO PIO 2 IN NOCETO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AD ATTO DI RIASSUNZIONE RG N. 344/2024 PRESENTATO AL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA A SEGUITO DI ORDINANZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

L'anno 2024 addì 24 del mese di ottobre alle **ore 20:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Assente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

CONTROVERSIA RIGUARDANTE SERVITU' DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE NELLA ZONA TRA VIALE DELLE RIMEMBRANZE E IL COMPARTO URBANISTICO PIO 2 IN NOCETO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AD ATTO DI RIASSUNZIONE RG N. 344/2024 PRESENTATO AL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATO DI PARMA A SEGUITO DI ORDINANZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmi, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la Legge n. 213 del 30/12/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (GU Serie Generale n. 303 del 30/12/2023 - Suppl. Ordinario n. 40);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2024/ 2026 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30/12/2023 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;

Premesso:

1. Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 in data 25 novembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica P.i.o. 2 in Noceto capoluogo e il relativo schema di convenzione da stipularsi con il soggetto attuatore, soc. Laterizi e Materiali s.r.l.;
2. Che con atto a rogito notaio dott. Giovanni Fontanabona in data 22.12.1999, rep n. 75.116, raccolta n. 17.433, veniva stipulata la convenzione urbanistica tra il Comune di Noceto ed il soggetto attuatore;
3. Che con atto di fusione mediante incorporazione della società Laterizi e Materiali srl nella società Kappadue srl, a rogito notaio Giancarlo Orrù di Rozzano, in data 29.12.2000, rep. 56285 racc.4810,, gli immobili e le obbligazioni oggetto della convenzione urbanistica di cui al punto 2) sono divenuti di compendio e titolarità della società incorporante (Kappadue srl);



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

4. Che con atto notaio Dott. Giovanni Fontanabona in data 21 dicembre 2004, rep. n. 83042 le aree destinate a urbanizzazione primaria e secondaria, ricomprese nel suddetto Piano Particolareggiato, sono state trasferite in proprietà piena ed esclusiva dal soggetto attuatore (soc. Kappadue srl) al Comune di Noceto;
5. Che con atto notaio Dott. Giovanni Fontanabona in data 20.12.2005 rep. n. 84545 la società Kappadue srl ha trasferito i terreni (non già trasferiti al Comune di Noceto) alla società Cervino Immobiliare s.r.l.;
6. Che con atto notaio Dott. Pulvirenti in data 26.02.2008 rep.11610 è stata variata la denominazione sociale da Cervino Immobiliare srl a My Property srl;
7. Che tra le opere di urbanizzazione di competenza del comparto è ricompresa la realizzazione della rete fognaria comprendente anche il condotto da realizzarsi su aree di privati esterne al comparto per consentire l'allaccio al collettore generale esistente posto in Viale delle Rimembranze;
8. Che dette opere sono state autorizzate con il permesso a costruire delle opere di urbanizzazione ed, al riguardo il soggetto attuatore ha fornito al Comune una dichiarazione, rilasciata dal privato proprietario dell'area esterna al comparto interessata dal passaggio della condotta di cui sopra, attestante l'assenso alla realizzazione di tale opera condizionata ad alcune prescrizioni ed al diritto di potersi allacciare gratuitamente;
9. Che in fase di collaudo delle opere di urbanizzazione è stato chiesto ai soggetti attuatori del comparto di produrre atto notarile con il quale il proprietario dei terreni costituisce a favore del Comune di Noceto e/o suoi aventi causa servitù per la condotta fognaria realizzata a servizio della lottizzazione in oggetto e destinata a rete fognaria pubblica e al riguardo si rimanda alle varie comunicazioni effettuate con le quali si è sollecitato l'assolvimento dell'impegno assunto nel merito della realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione con particolare riferimento al tratto di fognatura realizzato in proprietà privata, occorrendo appunto formalizzare la servitù a favore del Comune di Noceto;
10. Che nel merito della questione la proprietà ha proceduto a citare in giudizio la società My Property lamentando di non essere stata refusa dell'indennizzo spettante per la costruzione dell'opera, oltre a danni avuti durante l'esecuzione della stessa;
11. Che nel tempo non solo non è stato possibile formalizzare la servitù bensì il proprietario, anche a fronte di impellenti necessità di interventi manutentivi alle fognature di che trattasi ha per molto tempo impedito l'accesso alla proprietà diffidando il Comune di Noceto al riguardo;
12. Che per ragioni di pubblico interesse nella succitata causa il Comune di Noceto si è costituito al fine di tutelare i propri interessi affidandosi all'Avv. Giuliano Gervasoni, del Foro di Parma, con studio in Fidenza via Berenini (delibera Giunta Comunale n. 127/2009 e det. n. 224 del 430/06/2009);
13. Che il giudizio si è interrotto in data 30.01.2013 per dichiarazione del fallimento della soc. My Property (sentenza Tribunale di Reggio Emilia) e che la proprietaria, anziché riproporre le proprie domande nel fallimento, ha ritenuto di riassumere il giudizio innanzi il giudice ordinario (con ricorso notificato anche al Comune il 13.12.2013);
14. Che l'Avv. Gervasoni si è costituito per l'Ente all'udienza di comparizione del 9.2.2015 e che il giudice adito con propria ordinanza ha dichiarato l'improcedibilità sollevata dalla curatela del fallimento;
15. Che in seguito la proprietaria ha avviato all'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, richiesta di "*avvio di procedura di mediazione in materia e civile e commerciale obbligatoria*", ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.lgs 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, richiedendo la rimozione della fognatura;
16. Che la procedura di mediazione di cui sopra si è conclusa negativamente;
17. Che in data 14/04/2016, con prot. 7837, è pervenuto da parte della proprietaria dell'area attraversata dal collettore fognario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale viene richiesto che il Tribunale di Parma voglia, con ordinanza immediatamente esecutiva, condannare il Comune di Noceto a rimuovere, a propria cura e spese, la fognatura realizzata nel sottosuolo del terreno di proprietà della ricorrente;
18. Che con precedente delibera GC 92 del 5/5/2016 si è autorizzato la costituzione del Comune di Noceto per resistere a fronte dell'atto di citazione presentato da parte della proprietà innanzi al Tribunale di Parma, sito in Piazzale Corte di Appello, per l'udienza del 06 giugno 2016;
19. Che con medesima del. GC 92 del 5/5/2016 è stato individuato, quale procuratore e difensore di questa Amministrazione l'Avv. Giuliano Gervasoni del Foro di Parma, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato di rappresentanza del Comune di Noceto nel procedimento;
20. Che il procedimento di cui sopra si è concluso con sentenza che condanna il Comune di Noceto alla rimozione della fognatura senza riconoscere alcuna tesi sostenuta da parte del Comune stesso;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

21. Che in data 7 luglio 2016, registrato al prot. n. 13798 del 07.07.2016, è stato notificato a questo Comune in nome e per conto della controparte nel giudizio de quo atto di precetto per ottenere la rimozione della fognatura oggetto del contendere, assegnando un termine di giorni dieci decorso il quale si procederà ad esecuzione forzata;
22. con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 07/07/2016 è stato deliberato di autorizzare la costituzione del Comune di Noceto sia in ordine al procedimento connesso all'atto di precetto ed all'eventuale successiva fase di esecuzione forzata, sia a presentare appello alla ordinanza sfavorevole emessa per la causa dal Tribunale di Parma, autorizzando il sindaco pro tempore a conferire mandato con rappresentanza in entrambi i giudizi all'Avv. Giuliano Gervasoni del Foro di Parma, ritenendo del tutto incomprensibile che non si sia in alcun modo tenuto in considerazione le disposizioni scritte del precedente proprietario che "concedeva" la realizzazione dell'opera e tenuto conto della valenza Pubblica dell'opera essendo un collettore generale di fognatura;
23. Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 236 del 01/12/2016 è stata deliberata la costituzione del Comune di Noceto davanti al TAR Bologna per resistere al RICORSO AVVERSO il provvedimento n. 77 del 09/08/2016 di acquisizione sanante per costituzione del diritto di servitù coattiva per mantenimento del collettore fognario adottato da questo Ente ai sensi dell'art. 42 bis DPR N. 327/2001, conferendo mandato all'avv. Gervasoni per ragioni di connessione con le precedenti cause giudiziali aventi il medesimo oggetto del contendere;
24. Con delibera di Giunta Comunale n. è stata autorizzata la costituzione del Comune di Noceto ad avviare innanzi al Tribunale di Parma, procedimento cautelare di denuncia di nuova opera in danno di fognatura pubblica ai sensi dell'articolo 1171 del codice civile, al fine di ottenere dal giudice un provvedimento cautelare che sospenda l'esecuzione dell'opera (rimozione del collettore fognario), nonché per l'eventuale successiva fase di merito del procedimento e per i successivi eventuali di esecuzione e di opposizione all'esecuzione;

CONSIDERATO che la causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2069/2016 promossa dal COMUNE DI NOCETO (C.F. 00166930347), si è conclusa con il rigetto del ricorso presentato (sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - 1 SEZIONE CIVILE del 20.7.2021 acquisita al prot. n. 13988 del 24/08/2021);

RITENUTE sussistenti le ragioni per impugnare la pronuncia della Corte d'Appello, la Giunta Comunale con deliberazione n. 135 del 02/09/2021, modificata con atto n. 149 del 15/10/2021, ha stabilito di proporre ricorso davanti alla Corte di Cassazione, Sezione Civile, per ottenere l'annullamento della precitata sentenza della Corte di Appello di Bologna pronunciata nella causa civile RG 2096/2016, conferendo mandato all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma subentrato nel contempo all'Avv. Gervasoni a seguito di sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati, sia nel giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Parma per la denuncia di nuova opera, sia nel giudizio amministrativo avviato da controparte davanti al TAR Bologna;

RILEVATO che:

- La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale la causa NRG 28077/2021 è stata chiamata in adunanza camerale, con ordinanza n. 3219/2023 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante la denuncia, col secondo motivo di ricorso, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in forza dell'art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998 come riformulato dalla l. n. 205 del 2000;
- il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha effettivamente disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza numero di raccolta generale 22823/2024 nel procedimento numero sezionale 221/2024 hanno accolto il secondo motivo di ricorso sollevato da questo Ente (*"il Comune denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998 come riformulato dalla l. n. 205 del 2000. Assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, sussisteva la dichiarazione di pubblica utilità al fine di apprendere e modificare il terreno privato"*) e pertanto hanno cassato la sentenza d'appello dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale ha rimesso le parti;

Considerato che a seguito della citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, controparte ha ritenuto di procedere a depositare davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma, Atto di riassunzione RG 344/2024 contro questo Comune a seguito di ordinanza Cassazione S.U. n. 22823/2024,



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

pubblicata in data 13/08/2024 (R.G. 28077/2021) per l'accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione dell'area di proprietà, previa rimozione a propria cura e spese delle opere eseguite dal Comune di Noceto nel sottosuolo del terreno di proprietà della ricorrente ovvero, in via subordinata, al ristoro del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, acquisito al prot. n. 2024 / 17202 del 15/10/2024;

Valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per resistere al ricorso sopra indicato, al fine di vedere rigettato il ricorso in riassunzione RG 344/2024 presentato dal ricorrente, dovendosi contestare per intero quanto asserito da ricorrente nell'atto di riassunzione e dato atto che sussistono le medesime ragioni esplicitate nelle precitate delibere e nei diversi gradi di giudizio per resistere al nuovo ricorso proposto contro questo Ente, anche in ragione del fatto che con determinazione n. 77 del 09/08/2016 è stato adottato da questo Ente provvedimento di acquisizione sanante ai sensi del T.U. Espropri – art. 42-bis;

Atteso che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato ricompreso nell'ambito di applicazione della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 recante *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. all'art. 56, comma 1, lett. h), numero 1, punto 1.2), che configura la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari (concordemente a quanto stabilito nell'art. 10 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici);

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, e dato altresì atto che a decorrere dalla data di efficacia del nuovo codice contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 – non trovano più applicazione le linee guida ANAC, tra cui le Linee Guida n. 12 ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Atteso che la controversia, come già riportato, risulta in stretta connessione con i pregressi procedimenti davanti sia al giudice civile sia al giudice amministrativo avviati per il medesimo oggetto del contendere come richiamati nelle premesse del presente atto, sussistono idonee ragioni logico-motivazionali, e in particolare un evidente rapporto di connessione con i sopracitati giudizi presentati dal medesimo soggetto contro questo Ente, a conferire mandato di rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto all'avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, reputandosi che il conferimento di mandato a tale legale risponda per le ragioni suesposte ad evidenti principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico per l'approfondita conoscenza che lo stesso ha della fattispecie oggetto del contendere, e in particolare per aver rappresentato questo Ente davanti alla Corte di Cassazione nel giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 22823/2024 delle Sezioni Unite che ha visto accogliere il ricorso presentato dal Comune di Noceto annullando la contraria Sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 20.7.2021;

Atteso che l'avv. Ollari ha prestato il proprio assenso a rappresentare il Comune di Noceto davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma nel ricorso in riassunzione de quo;

Visto il preventivo di spesa presentato al prot. n° 17854 del 24/10/2024 dall'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 - 43121 - Parma, che ha applicato i seguenti importi minimi previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 per le cause davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tabella 21. Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale) per la fascia di valore riferimento (da 52.001 a 260.00 euro):

Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 1.147,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.134,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.515,00
Compenso tabellare (valori minimi):	€ 6.497,00



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Spese generali (15% sul compenso totale):	€ 974,55
Cassa Avvocati (4%):	€ 298,86
Totale imponibile:	€ 7.770,41
IVA 22% su Imponibile:	€ 1.709,49
Totale	€ 9.479,90

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili): € 1.494,31

Dato atto che la proposta presentata dall'avv. Ollari risulta conforme ai parametri fissati con DM 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con DM 8 marzo 2018, n. 37, per i giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nonché conforme al dettato della Legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

Dato atto che in relazione al periodo che precede che il presente incarico risulta finalizzato alla costituzione in giudizio del Comune di Noceto nel procedimento citato e che nella dotazione dell'Ente non vi sono professionalità idonee all'espletamento dell'incarico, non risultando costituita l'avvocatura interna;

Considerato di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma sopra indicata salvo integrazione ove necessario, nonché al conferimento degli eventuali incarichi che si rendessero necessari nel ricorso in oggetto ed in particolare a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia compreso il caso in cui venga nominato CTU dal Giudice adito;

Considerato nel caso in oggetto che è interesse del Comune di Noceto resistere al ricorso RG 344/2024 prot. n. 2024 / 17202 del 15/10/2024 presentato da controparte davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma;

DATO ATTO che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata sia dalla legge (art. 7 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007), sia dal Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2009;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa la costituzione del Comune di Noceto davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma, al fine di resistere all'Atto di riassunzione RG 344/2024 presentato contro questo Comune a seguito di ordinanza Cassazione S.U. n. 22823/2024, pubblicata in data 13/08/2024 (R.G. 28077/2021) per l'accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione dell'area di proprietà, previa rimozione a propria cura e spese delle opere eseguite dal Comune di Noceto nel sottosuolo del terreno di proprietà della ricorrente ovvero, in via subordinata, al ristoro del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, acquisito al prot. n. 2024 / 17202 del 15/10/2024;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

2. Per quanto in premessa esposto, di conferire all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma l'incarico per la rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato fiduciario di rappresentanza, riconoscendo al legale incaricato il compenso indicato nel preventivo di spesa acquisito al prot. n. 17854 del 24/10/2024 nei termini riportati in premessa;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali all'assunzione del relativo impegno di spesa, alle condizioni economiche riportate nella presente deliberazione e nel preventivo prot. n° 17854 del 24/10/2024, nonché di procedere alle eventuali integrazioni dell'impegno di spesa che si rendessero necessarie nel corso della controversia legale e al conferimento degli eventuali incarichi che si rendessero necessari nel ricorso in oggetto ed in particolare a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia compreso il caso in cui venga nominato CTU dal Giudice adito, senza necessità di specifica deliberazione in quanto attinenti alla presente causa;
4. Di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 la presente delibera immediatamente eseguibile data l'urgenza di presentare il ricorso in oggetto.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
MERCADANTI ALDO**